



CONVENZIONE  
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO  
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE  
PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
(CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI GIURISPRUDENZA - LMG/01)

L'Ordine degli Avvocati di Verona, con sede in Via Ristori 1, 37122 Verona (c.f. 80007660238), rappresentato dalla Presidente, Avv. Barbara Bissoli, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 6 giugno 2022 (di seguito, anche l'Ordine)  
e

L'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche con sede in Verona, Via Carlo Montanari, 9 - 37122 Verona (cf. 93009870234), rappresentata dal Direttore, Prof. Stefano Troiano, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto (di seguito, anche il Dipartimento) dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'8 giugno 2021;

**Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza;

**Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

**Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;

**convengono quanto segue:**

**Articolo 1**

***Finalità e ambito di applicazione***

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine, esclusivamente a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno regolare dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG/01) istituiti presso il Dipartimento.



## Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
  - a) "**Legge**": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
  - b) "**Regolamento**": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
  - c) "**Convenzione quadro**": la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della Legge tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;
  - d) "**tirocinio**": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della Legge;
  - e) "**studenti tirocinanti**": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
  - f) "**Consiglio dell'Ordine**": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;
  - g) "**professionista**" l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
  - h) "**Università**": l'Università degli Studi di Verona;
  - i) "**Dipartimento**": il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
  - j) "**corso di laurea**" il corso di laurea in Giurisprudenza e il corso di laurea in Giurisprudenza (già d'impresa) (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG/01);
  - k) "**CFU**": crediti formativi universitari;
  - l) "**candidato**": studente iscritto al corso di laurea che intende accedere al tirocinio;
  - m) "**referenti universitari**": professori o ricercatori universitari strutturati presso il *Dipartimento*, designati dallo stesso quale incaricati per l'attuazione della presente convenzione;
  - n) "**referenti forensi**": avvocati iscritto all'Albo dell'Ordine di Verona incaricati per l'attuazione della presente convenzione;
  - o) "**referenti per la convenzione**": i referenti di cui alle precedenti lettere m) e n).

## Articolo 3

### **Requisiti formativi e condizioni per l'anticipazione di un semestre di tirocinio**

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza gli studenti:
  - a) iscritti all'ultimo anno del corso di studi in Giurisprudenza, istituito presso il Dipartimento, che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea magistrale;
  - b) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione Europea (IUS/14).
2. Il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine individuano i referenti organizzativi per l'attuazione della presente Convenzione e ne danno reciproca notizia.
3. I referenti universitari sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e i ricercatori in servizio presso il medesimo.
4. I referenti forensi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi iscritti.



5. I referenti per la convenzione nominati restano in carica per la durata della presente convenzione, salvo che vengano sostituiti dall'Ente da cui sono stati nominati, il quale ne darà notizia all'altra parte.

#### **Articolo 4**

##### ***Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio***

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, da parte degli studenti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della Legge, è depositata presso il Consiglio dell'Ordine e deve essere corredata:
  - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
    - di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
    - di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), della Legge;
  - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
2. A cura dello studente, copia della domanda deve essere depositata in formato cartaceo o trasmessa in via telematica alla Segreteria didattica del Dipartimento e altresì trasmessa in via telematica al referente universitario.
3. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al successivo articolo 6, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione di un tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal referente universitario o dal Direttore del Dipartimento.

#### **Articolo 5**

##### ***Obblighi informativi***

1. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio dell'Ordine si impegna a informare in modo adeguato i propri iscritti e, d'intesa con il Dipartimento, gli studenti interessati circa le modalità di attuazione della presente convenzione.
2. Il Dipartimento, anche tramite i referenti universitari, si impegna a fornire agli studenti le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all'offerta formativa del corso di studi.
3. Al fine di agevolare l'attivazione dei tirocini anticipati, il Consiglio dell'Ordine può predisporre e aggiornare l'elenco degli avvocati, con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere studenti tirocinanti presso il proprio studio.
4. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Dipartimento, il quale ne darà diffusione agli studenti tramite i propri canali.
5. Resta ferma la possibilità per lo studente di individuare autonomamente un avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

#### **Articolo 6**

##### ***Progetti formativi***

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento fra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della Convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o



singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 7, comma 3.

2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e da un referente universitario.

### **Articolo 7**

#### ***Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio***

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 6, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi possono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il referente universitario vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il Consiglio dell'Ordine si impegna in ogni caso ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, promuovendo il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto Regolamento è ridotto a dodici.
7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del Regolamento.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso di laurea (5 anni), lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.



10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della Legge, il tirocinio effettuato dallo studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
11. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della Legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

#### **Articolo 8**

##### ***Relazione finale***

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 6, anche dal referente universitario.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della Legge.

#### **Articolo 9**

##### ***Durata, rinnovo e imposta di bollo***

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente o tacitamente rinnovabile tra le parti per un analogo periodo di tempo.
2. Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative al presente accordo sono assolte in modo virtuale dall'Università di Verona (autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 prot. n. 92266/2005).

#### **Articolo 10**

##### ***Disposizione finale***

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della Legge e del Regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.
3. L'Ordine e il Dipartimento si dichiarano reciprocamente liberi di stipulare convenzioni aventi il medesimo oggetto con altri Atenei e, rispettivamente, altri Ordini.
4. La disciplina contenuta nella presente convenzione si applica ai tirocini anticipati le cui domande saranno depositate successivamente alla data della sua sottoscrizione.

Firmato digitalmente.

per il Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Il Direttore  
Prof. Stefano Troiano

per l'Ordine degli Avvocati di Verona  
La Presidente  
Avv. Barbara Bissoli